



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.94 del 09/09/2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 29/07/2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 24/02/2025

PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC	6
Art. 1.1	6
DISCIPLINA	6
Art. 1.2	6
COMPONENTI	6
Art. 1.3	7
DETERMINAZIONE	7
ART. 1.4	7
DICHIARAZIONI.....	7
ART. 1.5	7
VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI	7
ART. 1.6	9
RISCOSSIONE	9
ART. 1.7	9
FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROVERSIE	9
ART. 1.8	10
ACCERTAMENTO ,SANZIONI ED INTERESSI	10
Articolo 1.9.....	11
VERIFICHE, CONTROLLI, RECUPERI, PRESCRIZIONE	11
Articolo 1.10	12
RIMBORSI/COMPENSAZIONI	12
Articolo 1.11	13
CONTENZIOSO	13
PARTE 2 – REGOLAMENTO IMU	14
Articolo 2.1	14
Art. 2.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	14
Art. 2.2 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA	15
Art. 2.3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	15
Art. 2.4 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI.....	17
Art. 2.5 - SOGGETTI PASSIVI	19
Art. 2.6 - SOGGETTO ATTIVO	20
Art. 2.7 - BASE IMPONIBILE.....	20
Art. 2.8 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati inagibili o inabitabili)	22
(Fabbricati di interesse storico-artistico)	23
Art. 2.10 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE	24

(Fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione)	24
Art. 2.11 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	24
Art. 2.12 - FABBRICATI RURALI.....	25
Art. 2.13 - ESENZIONI	25
Art. 2.14 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI	26
Art. 2.15 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI	27
Art. 2.16 - IMMOBILI MERCE.....	28
Art. 2.17 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	28
Art. 2.18 – VERSAMENTI e DICHIARAZIONI	29
Art. 2.19 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI	30
Art. 2.20 - NORMA DI RINVIO	31
Art. 2.21 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO e NORME ABROGATE.....	31
pARTE 3 – REGOLAMENTO TARI	33
Articolo 3.1.....	33
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	33
Articolo 3.2.....	34
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	34
Articolo 3.3.....	35
COSTO DEL SERVIZIO	35
Articolo 3.4.....	36
SOGGETTO ATTIVO TARI.....	36
Articolo 3.5.....	36
SOGGETTI PASSIVI TARI	36
Articolo 3.6.....	37
LOCALI ED AREE SOGGETTE	37
Articolo 3.7.....	38
ESCLUSIONI	38
Articolo 3.8.....	41
DETERMINAZIONE DELLA TARI	41
Articolo 3.9.....	42
OBBLIGAZIONE TARIFFARIA.....	42
Articolo 3.10.....	43
CATEGORIE DI UTENZA	43
Articolo 3.11	44
UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA.....	44
Articolo 3.12	44
UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE	44
Articolo 3.13	46

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA	46
Articolo 3.14	47
UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE.....	47
Articolo 3.15	48
TARIFFA GIORNALIERA	48
Articolo 3.16	48
MANIFESTAZIONI ED EVENTI	48
Articolo 3.17	49
RIDUZIONI TARIFFA	50
Articolo 3.18	522
UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	522
Articolo 3.19	52
AGEVOLAZIONI	52
Articolo 3.20	52
COMUNICAZIONI	52
Articolo 3.21	566
TRIBUTO PROVINCIALE	56
Articolo 3.22	56
NORME TRANSITORIE	56
ALLEGATO A	588
CLASSIFICAZIONE UTENZA DOMESTICA	588
ALLEGATO B.....	599
CLASSIFICAZIONE UTENZA NON DOMESTICA.....	599
ALLEGATO C.....	611
CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	611
PARTE 4 – REGOLAMENTO TASI	655
Articolo 4.1	655
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	655
ART. 4.2	655
ESCLUSIONI	655
ART. 4.3	655
SOGGETTO ATTIVO TASI	655
ART. 4.4	655
SOGGETTI PASSIVI TASI	655
ART. 4.5	677
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	677
ART. 4.6	688
DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI	688

ART. 4.7	688
DICHIARAZIONI.....	688
ART. 4.8	699
ENTRATA IN VIGORE.....	699
ART. 4.9	699
DISPOSIZIONI FINALI.....	699

PARTE 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

ART. 1.1

DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC), istituita con LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" - GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87.
2. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 1.2

COMPONENTI

1. La IUC si compone:
 - a. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola in:
 - i. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - ii. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il presente Regolamento è così articolato:
 - PARTE I – DISCIPLINA GENERALE IUC
 - PARTE II – REGOLAMENTO IMU
 - PARTE III – REGOLAMENTO TARI
 - PARTE IV– REGOLAMENTO TASI

Art. 1.3

DETERMINAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
 - a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - c) le aliquote IMU.

ART. 1.4

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 1.5

VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

2. Il Comune stabilisce, con deliberazione del Consiglio, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
3. Ai fini TASI, è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno
4. Ai fini TARI Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
5. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
6. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, è accordata al Comune la facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 12 rate complessive. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune .
7. Qualora le somme complessivamente indicate negli inviti di pagamento siano superiori ad Euro 500,00=, il contribuente può richiedere, prima della prima scadenza utile, la rateizzazione in rate mensili pagabili in un anno;
8. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, nei provvedimenti che irrogano le sanzioni, siano superiori ad Euro 500,00= il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 36 (trentasei mesi) pagabili in rate mensili. Le singole rate comunque non potranno essere di importo inferiore ad Euro 50,00=;
9. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 10.000,00=, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
10. Il soggetto passivo decade automaticamente dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel versamento anche di una sola rata.
11. Sulle somme oggetto di rateazione sono dovuti gli interessi di rateazione computati nella misura del vigente tasso legale di interesse;
12. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale di interesse ed incrementato di 3 (tre) punti percentuali;

13. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili;

ART. 1.6

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2014 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
3. Il Comune e/o il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti, provvedono all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.
4. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni richiesta di pagamento, risulti uguale o inferiore a euro 12,00 (IVA compresa) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
5. Il pagamento del tributo va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino, che sarà emesso con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

ART. 1.7

FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROVERSIE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Le controversie concernenti l'applicazione della IUC appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m.i.

ART. 1.8

ACCERTAMENTO ,SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
7. Nel caso di pagamento oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative oltre alle spese di notifica o postali.
8. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili;
9. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni;
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, così come modificato ed integrato dall'art.1, comma 637, della Legge n.190/2014 (ravvedimento operoso);

Articolo 1.9

VERIFICHE, CONTROLLI, RECUPERI, PRESCRIZIONE

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
- richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
 - incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
 - accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 7 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.
3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 1.8.
4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, il Comune provvede all'emissione dell'atto.
6. Il termine di prescrizione per il recupero della tariffa è di cinque anni.

Articolo 1.10

RIMBORSI/COMPENSAZIONI

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, corredata di documentazione probatoria.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista legale, calcolati per semestre compiuto, dalla data dell'istanza.
4. Non si fa luogo a rimborso a titolo di IMU, TARI e/o TASI, quando l'importo non risulta superiore , per ciascun anno di imposta, ad € 12,00 ;
5. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere al Settore Fiscalità Locale di compensare la somma a credito derivante da pagamenti a favore del Comune per IMU, TASI e/o TARI, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, a titolo di tributi, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'Ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito che potrà essere dedotto dai versamenti successivi, previa comunicazione al Comune.

Articolo 1.11

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia .

PARTE 2 – REGOLAMENTO IMU

Articolo 2.1

Art. 2.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Piazza Armerina, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - Dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
 - Dagli artt. 8 e 9 D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili;
 - Dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - Da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2.2 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - a) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.);
 - b) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;
 - c) per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.
 - d) Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 2.3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e

successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge;

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. Alla casa coniugale e alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. Ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. Il godimento del beneficio di cui al comma d.) è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU;
4. L'imposta non è dovuta allo stesso modo per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, e per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, che sono da considerarsi esenti dall'imposta nel Comune di Piazza Armerina, in quanto classificato come

parzialmente montano sulla base dell'elenco predisposto dall'ISTAT, come richiamato dall'art.1 D.L. 24 gennaio 2015 n.4, convertito in L. 24 marzo 2015 n.34;

5. L'esenzione di cui al comma precedente si applica ai terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui allo stesso articolo, iscritti nella previdenza agricola;
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anno solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
7. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento;
8. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta;
9. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 2.4 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'Imposta IMU si intende:
 - a. **Per “abitazione principale”** ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e

pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in 2 unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpendo in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali, in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali.

- b. **per “ pertinenze dell'abitazione principale”** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. **per “ fabbricato”** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. **per “ area fabbricabile”** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio **in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità** secondo le risultanze del Piano Regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo

interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

- e. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito un società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- f. per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 2.5 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione,
 - f. Ai sensi dell'art. 728bis L. 147/2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene, con addebito delle quote al singolo titolare dei diritti nell'ambito del rendiconto annuale;

Art. 2.6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Piazza Armerina relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale .

Art. 2.7 - BASE IMPONIBILE

1. Fabbricati iscritti in catasto:

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati catastali nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di

acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascuna anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. **Terreni agricoli** e per terreni non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola ovvero che non siano stati concessi da questi ultimi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui allo stesso articolo, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. purchè non identificabili con quelli di cui al comma 4 del presente articolo;
4. **Aree fabbricabili** . Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può

individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.

7. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.
8. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere C), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 2.8 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e corredata da idonea documentazione. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici tecnici comunali.
- La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione di cui al punto precedente.
6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento

Art. 2.9 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

(Fabbricati di interesse storico-artistico)

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 2.10 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

(Fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. B), C9 e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 2.11 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purchè tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.

5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 2.12 - FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07, e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "*fabbricato con requisiti di ruralità*"
2. I fabbricati di cui al comma precedente, a condizione che siano condotti e posseduti dal coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del D.lgs. n. 29/3/2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Piazza Armerina è ricompreso nell'elenco dei comuni classificati parzialmente montani di cui alla Circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti i fabbricati rurali di cui al comma precedente, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e/o a imprenditori agricoli professionali di cui al citato art. 1 D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Art. 2.13 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
 - I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze.
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810.
 - I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi , oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso di utilizzazione mista del fabbricato oggetto di esenzione, la stessa si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 2.14 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (ad es. giardino, posto auto, rampa, corsello ecc..). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:

- a. Presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o a ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (cosiddetto bene principale) per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b. Presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, corredata da relazione tecnica, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Art. 2.15 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) della L. 147/2013:

- a. **a partire dall'anno 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato**. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire di tale assimilazione, se non oggettivamente riscontrabile, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU riferita all'anno oggetto di agevolazioni.
- b. Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
- c. Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), i quali hanno stabilito nella stessa la propria residenza. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500=.
- d. Il superiore beneficio decorre dalla data in cui si è verificata la situazione prevista al comma precedente (aver contratto matrimonio e stabilito nell'immobile la residenza di tutto il nucleo

familiare). La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti non darà luogo alla fruizione del beneficio

- e. In caso di più unità immobiliari abitative concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui alla lettera c) del presente articolo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- f. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione prevista alla lettera c) del presente articolo, a pena di decadenza, è la presentazione da parte del soggetto passivo interessato (entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU) di apposita istanza su modulo predisposto dal Comune o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito oppure copia del contratto di comodato. Il beneficio decorre dal 1 Gennaio dell'anno in cui viene presentata la sopra citata documentazione.
- g. L'esenzione dell'imposta si estende, con le limitazioni previste dai commi d) ed f) anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

Art. 2.16 - IMMOBILI MERCE

- 1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
- 2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
- 3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dell'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 2.17 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- 1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

TITOLO III

VERSAMENTI, DICHIARAZIONE, ACCERAMENTO, CONTROLLI

E RIMBORSI

Art. 2.18 – VERSAMENTI e DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero;
2. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6 D.Lgs. 23/2011.;
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. In caso di presentazione della dichiarazione dell'Imposta municipale propria da parte degli Enti non commerciali, l'Ufficio tributi procede, entro sei mesi dall'acquisizione della dichiarazione, a richiedere al soggetto dichiarante tutti i dati relativi alle modalità di calcolo dell'imposta dovuta da tali soggetti, ovvero relativi al riconoscimento dell'esenzione dall'imposta. La mancata risposta a tale richiesta di informazioni comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

6. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
7. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente
8. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo,
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006 il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
12. **Non devono essere eseguiti i versamenti per importi inferiore ad € 12,00.**

Art. 2.19 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per azioni di controllo da effettuarsi da parte del Settore Fiscalità Locale .
2. Il funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione

proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'Imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale e dalla vigente normativa in materia.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 12 euro.
7. Prima di procedere al rimborso, le somme versate in eccesso devono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso in via prioritaria a titolo di imposta municipale propria e, successivamente ai fini TASI e/o TARI.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2.20 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 2.21 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO e NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1 gennaio 2015, in conformità a quanto disposto dal Decreto del ministero

dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

2. In deroga a quanto previsto dal 3° comma dell'art.10 del previgente Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione consiliare n.91 del 17/10/2012 e modificato con deliberazione consiliare n.90 del 22/11/2013, limitatamente al periodo 1/7/2013 – 31/12/2013, viene consentito ai contribuenti ai fini della fruizione della prevista agevolazione, presentare la dichiarazione di comodato gratuito redatta su apposito modulo predisposto dal Comune o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito oppure copia del contratto di comodato. Tale dichiarazione, valida esclusivamente per beneficiare delle agevolazioni IMU relative al secondo semestre dell'anno 2013, può essere presentata entro 90 gg. dall'approvazione del presente regolamento.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

PARTE 3– REGOLAMENTO TARI

Articolo 3.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147.
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 - f. le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3.2

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;

- f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

Articolo 3.3

COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa definitiva, redatta sulla base dei disposti del DPR 158/99, è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra

gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Articolo 3.4

SOGGETTO ATTIVO TARI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3.5

SOGGETTI PASSIVI TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzioni, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.

5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività. Nei casi di rapporti di convivenza costituiti all'interno di collegi, seminari, orfanotrofi, case famiglia, case di riposo per adulti inabili e anziani, ospedali, cliniche, istituti penitenziari, convivenze ecclesiastiche, convivenze militari (ospedali militari, carceri militari, caserme, ecc.), alberghi, pensioni, etc. la tariffa è dovuta dal soggetto gestore dell'attività.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

Articolo 3.6

LOCALI ED AREE SOGGETTE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti;
 - e. le cantine;
 - f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
 - h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
 - i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Articolo 3.7

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;
 - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- b. aree:
- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
5. le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a. la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. Ai sensi dell'art.1, comma 649, della L.147/2013, le superfici dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati;
 - e. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del D. Lgs n. 152/2006.
7. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Codifica ATECOFIN	Percentuale di riduzione sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	96.01.20	30
Laboratori fotografici, eliografie	47.78.20/74.20.20	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	45.20.10/ 45.20.30/45.20.40	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	86.23.00/86.90.11	10
Laboratori di analisi	86.90.12	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	49.31.00/49.32.20/45.20.91/52.21.50	30
Pelletterie	47.72.20/47.82.02	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	43.34.00	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	25.61.00/25.62.00/28.29.99/25.11.00/25.12.10/25.12.20/25.93.20/25.99.20/25.99.91/25.99.99	35
Falegnamerie, vetroresine	16.10.00	30
Tipografie, stamperie, incisioni	18.11.00/ 18.12.00/ 95.29.04	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie	56.10.11/56.10.12/56.10.50/56.10.42/10.11.00/10.12.00/10.13.00/10.85.01/10.85.02/10.85.03/10.85.04/10.85.05/10.05.09/46.32.10/46.32.20/	30
Marmisti, vetrerie	23.70.10/ 23.11.00/ 23.12.00/ 23.13.00/ 23.19.20/	30
Pasticcerie	56.10.30/ 56.10.41	30

Edili	43.11.00/ 43.39.01	30
Allestimenti, pubblicitarie	73.11.01/ 73.11.02	20
Cantieri navali	30.11.02	30

8. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta a tariffa.
9. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata all'ente con facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.
10. La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Comune, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. L'utente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il 30 aprile, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti.

Articolo 3.8

DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Sulla base dell'articolo 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ai sensi dell'art.1. comma 169 della Legge 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

5. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
6. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
7. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.
8. Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, la sua stesura e conseguente approvazione sarà effettuata da parte del Consiglio Comunale;
9. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
10. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

Articolo 3.9

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla

data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 3.10

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Comune del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 3.11

UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato A riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Articolo 3.12

UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. In riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
 - a. Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati

altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di studenti fuori sede, o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata .

5. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà assoggettato a Pertinenza almeno un locale di categoria catastale 'C' intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale 'C' intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a Pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. A queste verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari per la determinazione tariffaria della sola parte fissa.
6. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 1 (uno).
7. In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al comma 5.
8. Per le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa, il numero degli occupanti è pari ad 1 (uno). Tali utenza contribuiranno sia per la parte fissa che variabile.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento ai metri quadrati utilizzati da ogni singolo nucleo familiare. Ove l'altro nucleo familiare è costituito da colf, badanti e soggetti equiparati, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio .

11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno.
12. Qualora l'utente domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa.

Articolo 3.13

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente K_d) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi, l'Ente Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Comune nei confronti dell'utenza non domestica.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di

riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie

Articolo 3.14

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
 3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
 5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
 6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
 7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa in base all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.
- Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 3.15

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (cinquanta per cento).
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro - Iva compresa.

Articolo 3.16

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il Comune dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 3.15 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Articolo 3.17

RIDUZIONI TARIFFA

1. Per la raccolta differenziata prevista dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e smi), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dal soggetto Comune.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 658 della Legge 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità. Possono accedere ad una riduzione pari al **20%** della tariffa totale (parte fissa e parte variabile), a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dalle vigenti norme in materia.
3. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato è riconosciuta una riduzione nella misura massima del **30%** della tariffa totale (parte fissa e parte variabile), in entità proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero stesso, da determinarsi a cura del Comune.
4. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa totale (parte fissa e parte variabile) da applicare è ridotta del **60%** se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttive di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 2.500,000 metri tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta. In ogni caso non possono essere considerate zone non servite, quelle dove il servizio viene svolto, anche in convenzione, da altri Comuni vicini o/o altri soggetti gestori.
5. Per le utenze non domestiche, rappresentate dai titolari dei posteggi presso l'area ove si svolge il mercato settimanale, tenuto conto dell'uso non continuativo dell'area, è riconosciuta una riduzione nella misura massima del 75% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile);
6. Per le utenze non domestiche, rappresentate dai titolari dei posteggi, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è riconosciuta una riduzione nella misura massima del 50% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile);

7. A decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi
8. Riduzione **del 30% della tariffa limitatamente alla sola parte variabile** - nei seguenti casi:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo;
9. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Comune mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità previste nel presente Regolamento, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al Comune l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.
10. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione **dell'80%**. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al Comune del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.

11. Le Associazioni ONLUS, iscritte al RUNTS, riconosciute dal comune di Piazza Armerina che si occupano di disabilità psico-fisica che gestiscono servizi di funzionamento diurno, residenziale o semi-residenziale, avranno diritto ad una riduzione del 50% della Tariffa Tari, sia nella quota fissa che nella quota variabile;

12. Per beneficiare della riduzione, i soggetti interessati dovranno presentare una richiesta formale al Comune, attestante:

- iscrizione al RUNTS;
- attestazione che le attività sono svolte in favore delle persone appartenenti alla categorie fragili;
- La comunicazione della richiesta di riduzione spettante ai sensi del presente regolamento, deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune di Piazza Armerina, mediante presentazione al Protocollo generale dell'Ente e/o tramite mail al seguente indirizzo: info@pec.comunepiazzaarmerina.it

13. **Modalità di erogazione dell'Agevolazione:**

- La riduzione della tariffa Tari sarà applicata direttamente sull'avviso di pagamento annuale del richiedente, previa verifica della documentazione presentata;
- Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle relazioni presentate.

13.bis **Durata dell'agevolazione:** L'agevolazione sulla tariffa Tari prevista per l'anno fiscale in corso e potrà essere rinnovata annualmente, previa presentazione di una nuova richiesta e documentazione aggiornata.

14. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.

15. Le modalità di messa in atto delle iniziative di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 e delle riduzioni applicabili, verranno deliberate dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe.

16. Le riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della tariffa totale.

Articolo 3.18

UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità che dovrà essere prodotta annualmente dall'utente al Comune, allegandola alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dal presente regolamento.

Articolo 3.19

AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune entro il termine annuale che sarà stabilito dalla Giunta.
3. La misura delle agevolazioni è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
4. La scadenza del pagamento del tributo per i soggetti sostituiti dal Comune, anche se parzialmente, verrà posticipata al 31 Dicembre dell'anno di emissione del documento contabile, entro tale data il Comune provvederà ad eseguire il pagamento di quanto dovuto.

Articolo 3.20

COMUNICAZIONI

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree;

- b. richieste di agevolazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza;
 - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuate entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.
- Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
3. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dal Comune all'Anagrafe del Comune.
4. L'ufficio attività produttive comunica al Settore Fiscalità Locale, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive.
5. È fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Il Comune rilascia ricevuta della comunicazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
7. Sono cancellati d'ufficio dal Soggetto Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
9. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
10. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
11. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
12. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine di sessanta giorni.
13. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale.
14. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
 - h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
15. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta , fax o pec.
16. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 12 comma 5 e art. 13 comma 11, devono essere presentate al Comune entro il 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.
17. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.
18. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

19. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
20. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal mese successivo della effettiva comunicazione.

Articolo 3.21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 3.22

NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2015**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, in osservanza alla disposizione contenuta nell'art.53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000 n.388 , poi integrato dall'art.27 , comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448;
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e successive modificazioni e/o integrazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE UTENZA DOMESTICA

Numero componenti
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componenti
Famiglia 3 componenti
Famiglia 4 Componenti
Famiglia 5 Componenti
Famiglia 6 Componenti

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE UTENZA NON DOMESTICA

Categoria
N01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05. Stabilimenti balneari
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali
N11. Agenzie, studi professionali, uffici
N12. Banche e istituti di credito
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
N16. Banchi di mercato beni durevoli
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticceria
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
N26. Plurilicenze alimentari e miste
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club
2N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione SUP>191 mq
2N24. Bar, caffè, pasticceria SUP>107 mq
2N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) SUP>326 mq
2N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio SUP>192 mq

2N31. Commercio all'ingrosso di frutta, fiori e piante
2N32. Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari
2N33. Commercio all'ingrosso di beni durevoli
N16.a - Banchi di mercato settimanale beni durevoli
N29.a - Banchi di mercato settimanale generi alimentari

ALLEGATO C

CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>

09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco

17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla

Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

PARTE 4 – REGOLAMENTO TASI

Articolo 4.1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione di bilancio o di approvazione delle aliquote TASI saranno determinati, i servizi indivisibili comunali, e indicando i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 4.2

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 4.3

SOGGETTO ATTIVO TASI

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 4.4

SOGGETTI PASSIVI TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4.5.** La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
7. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 4.5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui al precedente comma, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
3. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
4. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1.
5. Il consiglio comunale approva annualmente, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del presente Regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 4.6

DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge per i soggetti iscritti all'A.I.R.E.;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - e) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
2. A decorrere dal 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
 - 3.

ART. 4.7

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
- 2.

ART. 4.8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2015**, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 4.9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.